



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Atto Dirigenziale N. 1562 del 17/07/2017

Classifica: 010.02.01

Anno 2017

(6810406)

<i>Oggetto</i>	<b>SECONDA INTEGRAZIONE DELL'ATTO DIRIGENZIALE N. 1426/2017 - IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA ALLA SCARL ATAF&amp;LI-NEA NELL'AREA METROPOLITANA - LOTTO 1 - PER IL PERIODO 1.07.2017 - 31.07.2017 - CIG 6919548FA2</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE PATRIMONIO - TPL - AMBITO TPL</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>845</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>Dott.ssa Maria Cecilia Tosi</b>
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	<b>TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - TPL - AMBITO TPL</b>

BREST

### Il Dirigente / Titolare P.O.

#### PREMESSO CHE:

- in attuazione del D.Lgs. n. 422/1997 ss.mm., che conferisce alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, la regione Toscana con Legge n. 42/1998 e ss.mm. ha disposto circa le attribuzioni delle funzioni amministrative di competenza della Provincia di Firenze e del Comune;
- con Legge n. 65/2010, che modificava la Legge Regionale n. 42/1998 ss.mm., la Regione ha deciso di individuare un unico lotto per l'intero territorio della Regione da affidarsi, con procedura ad evidenza pubblica, ad un unico gestore;
- in considerazione di quanto esposto ai precedenti punti, si è reso impossibile procedere, da parte della Provincia di Firenze, allo svolgimento della procedura concorsuale relativa all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale per i lotti del bacino provinciale, con esclusione del Circondario Empolese Valdelsa, alla scadenza in data 30 settembre 2010 dei contratti di servizio sottoscritti nell'anno 2005;
- che dal 1° ottobre 2010 la continuità dei servizi di trasporto pubblico è stata garantita mediante l'adozione di atti di imposizione dell'obbligo di prestare il servizio ai sensi dell'art 5 comma 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007,

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 1562 del 17/07/2017

relativo ai servizi di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che consente all'Autorità competente degli Stati membri di *“prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione”* e precisa che *“i provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizi pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore ai due anni”*;

- per la regolamentazione dei rapporti fra la Provincia ed i Comuni dell'Area metropolitana era stato sottoscritto, in data 21/09/2010, il *“Protocollo di intesa per l'esercizio associato dei poteri di imposizione degli obblighi di servizio pubblico di trasporto locale su gomma”* e in tale sede i Comuni avevano delegato la Provincia di Firenze a provvedere all'imposizione degli obblighi anche per le linee e i servizi di loro competenza per il biennio di cui al citato art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 e in tale sede i Comuni hanno quindi stanziato le risorse programmate;
- alla data del 30 settembre 2012, di scadenza del biennio di cui all'art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, essendo ancora in itinere la predisposizione da parte della Regione Toscana degli atti di gara per l'affidamento del servizio ad un unico gestore su base regionale, si continuava a garantire il servizio tramite atti adottati ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento CE 1370/2007, alla luce anche del parere della Commissione Europea (MOVE/A5/PC/rd-2012-1498867) sull'interpretazione dell'art. 5 del Reg. CE 1370/2007 e dal quale si evince *“un margine di flessibilità riguardo al periodo di utilizzo dei provvedimenti previsti dal citato Regolamento, permanendo determinate condizioni emergenziali come nel caso specificato e non riportando specifica censura rispetto alla nostra esplicita indicazione sul superamento del termine”* ;
- che in data 1 novembre 2012 si sottoscriveva tra la Provincia e i Comuni la convenzione rep. 258 per la gestione associata del servizio, nelle more della gara regionale, e con delega a questo Ente di proseguire nell'adozione di atti di imposizione del servizio ai sensi dell'art. 5 comma 5 del citato Regolamento CE 1370/2007;

#### **DATO ATTO:**

- che la procedura della gara indetta dalla Regione Toscana per l'individuazione del gestore unico è ancora ad oggi in itinere e che sussiste l'esigenza di non interrompere il servizio pubblico di trasporto e dunque la necessità di adottare un nuovo provvedimento di imposizione dell'obbligo di esercire il servizio all'attuale gestore, in quanto altre forme di affidamento non sono consentite e/o possibili essendo detto gestore l'unico operatore in possesso dei mezzi, del personale e dei beni necessaria per garantire il servizio;
- che con L.R. Toscana n. 77 del 24.12.2013, all'art. 68 è stato previsto che *“Per garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del trasporto pubblico locale su gomma, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico da parte delle autorità (...) il servizio è espletato dai soggetti pubblici e privati esercenti, a qualsiasi titolo, l'attività di gestione operanti alla data del 31 Dicembre 2013, sino al subentro del gestore unico”*;
- che a norma degli articoli 4 e 5 del sopracitato Regolamento CE 1370/2007 gli atti di imposizione dell'obbligo di fornire il servizio pubblico devono stabilire in anticipo in modo obiettivo trasparente i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione e la natura e portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi e tali parametri sono da determinarsi in modo tale che la compensazione non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originari dall'assolvimento dell'obbligo di servizio, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole;
- che con Atto Dirigenziale n° 1426 del 30/06/2017 è stato imposto alla Scarl Ataf&Li-nea l'obbligo di prestare il servizio di trasporto nel lotto 1 “Area Metropolitana” confermando in via provvisoria, gli importi delle compensazioni a chilometro corrisposte nell'anno 2016, nelle more di determinare la congruità di una eventuale maggiorazione;
- che con Atto Dirigenziale n° 1554 del 14/07/2017 si è provveduto ad integrare l'atto 1426 del 30/06/2017 su richiesta del Comune di Firenze;

**VISTA** la nota in data 7 luglio prot. 218225 con la quale il Comune di Firenze ha richiesto anche l'integrazione dell'Atto Dirigenziale n° 1426/2017, in quanto, diversamente da precedente comunicazione prot. 29102 del 29.06.2017, ha deciso di attivare dal 18 Luglio, in via sperimentale e d'accordo con Ataf Gestioni, nuova linea di collegamento tra Palazzo Pitti e Forte Belvedere con n. 18 coppie di corse, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, dal martedì alla domenica;

**DATO ATTO** che con la suddetta nota il Comune dichiara di avere accettato il preventivo di spesa della Scarl ATAF&Li-nea quantificato a corpo in € 2,76802/km oltre IVA che sarà a carico del Comune medesimo;

**TENUTO CONTO** dunque che occorre integrare l'Atto n° 1426/2017 come richiesto dal Comune;

**VISTO** l'atto dirigenziale n.1559 del 17/07/2017 con il quale il nuovo percorso è stato autorizzato ai sensi del Codice della Strada e del D.P.R. 753/80;

**DATO ATTO** per quanto sopra esposto, che le modalità del maggior servizio richiesto, il suo impatto sul traffico cittadino, nonché la congruità della compensazione da corrispondere, sono state determinate e concordate direttamente tra Comune di Firenze e gestore ATAF&Li-nea;

**VISTA** la Convenzione rep. 258/2012 per la gestione associata del servizio di tpl, e in particolare gli articoli 4 e 6 come riportati nell'allegata nota prot. 218225/2017 del Comune;

**VISTO** il Regolamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 20 Gennaio 2015 sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni sul regolamento UE n. 181/2011 che modifica il Regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;

**RITENUTO** di confermare quanto già concordato tra la Scarl ATAF&Linea e il Comune di Firenze circa l'applicazione della franchigia del +/- 2%, e dunque che:

- 1) tutte le deviazioni che derivano da caso fortuito o forza maggiore e che come tali non sono programmabili, rientrano pienamente nell'applicazione della franchigia del +/- 2% ;
- 2) tutte le deviazioni derivanti da lavori programmabili di durata superiore ai 20 giorni, non rientrano nella franchigia e devono essere inserite nel programma di esercizio allegato all'atto d'obbligo e quindi computate per intero;
- 3) tutte le deviazioni derivanti da lavori di durata inferiori ai 20 giorni rientrano nella franchigia. Tuttavia qualora la durata dei lavori di esecuzione vada oltre il termine di 20 giorni, le deviazioni verranno retribuite per intero sin dal primo giorno.

**VISTO** il Provvedimento Dirigenziale del Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità n. 2017/M/02292 del 29/03/2017 avente ad oggetto “TRAMVIA LINEA 3- provvedimenti di traffico nelle seguenti strade: Piazza della Stazione, Piazza Adua, Piazza dell'Unità Italiana, Largo Fratelli Alinari, Via Nazionale, Via Fiume, Via Valfonda, Viale Strozzi, Piazzale Bambini e Bambine di Beslan, Via Ridolfi e proroga parziale det. 1991/2017 e proroga det. N. 2099/2017 – Ing. Tommaso Cacciaguerra per conto di Consorzio Integra”, consultabile sul sito internet del Comune di Firenze - Albo pretorio on line;

**VISTO** il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 67 del 31/12/2015 e s.m. con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente della Direzione “Patrimonio e TPL”;

**DATO ATTO** che l'adozione del presente atto rientra nelle competenze gestionali del sottoscritto Dirigente ai sensi dell'art 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DETERMINA**

- 1) di integrare il programma di esercizio Allegato A) all'Atto Dirigenziale n° 1426/2017, già integrato con l'atto dirigenziale n. 1544/2017, con il servizio di cui all'Allegato A) al presente atto che ATAF&LI-NEA Scarl dovrà svolgere dal giorno 18 luglio con le seguenti modalità: n. 18 coppie di corse giornaliere, frequenza 30 minuti dalle ore 10.00 alle ore 19.00, dal martedì al sabato;
- 2) la compensazione concordata tra gestori e Comune di Firenze è di € 2,76802/km oltre IVA 10% al netto dei ricavi che saranno introitati dall'utenza (servizio net-cost);
- 3) il suddetto importo dovrà essere fatturato al Comune di Firenze e dunque l'importo di cui all'articolo 5 punto 3) dell'Atto n° 1426/2017 di € 2.473.861,70 oltre iva 10% passa ad € 2.486.649,76 oltre IVA 10%;
- 4) il servizio dovrà essere rendicontato con le ordinarie modalità previste dall'Atto n° 1426/2017;

## **DISPONE**

- la notifica del presente atto alla Società consortile a responsabilità limitata alla Società consortile a responsabilità limitata ATAF&Li-nea con sede in Firenze Viale dei Mille n. 115 e per essa al suo legale rappresentante,
- la trasmissione del presente atto alla Regione Toscana e ai Comuni sottoscrittori della Convenzione per la gestione associata.

## **COMUNICA**

che contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica per vizi di legittimità.

Firenze      17/07/2017

**TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - TPL  
- AMBITO TPL**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”